

Codice A1703A

D.D. 20 dicembre 2019, n. 1200

**Aggiornamento delle disposizioni concernenti l'applicazione in provincia di Cuneo del D.M. 10.09.1999 n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica".**

Il D.M. 10.IX.1999 n° 356 “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica” impone l’adozione di idonee misure di profilassi nei confronti di questa batteriosi e prevede, tra l’altro, che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali ad individuare i focolai, ad istituire una zona di sicurezza del raggio di almeno un chilometro attorno al focolaio accertato, all’interno della quale imporre dei divieti inerenti il trasporto e la messa a dimora di piante ospiti di *E. amylovora*, nonché a determinare i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione degli alveari.

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali, attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico *status* fitosanitario e la prescrizione, per tali zone, di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Lo stesso D.lgs, nell’Allegato II, parte A sezione 2 e parte B nonché nell’Allegato IV, parte B, punti 21 e 21.3, prevede specifici divieti per l’introduzione e la diffusione sul territorio comunitario di determinati vegetali o prodotti vegetali se contaminati da *E. amylovora* e misure inerenti la movimentazione degli alveari.

La Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i. ”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l’attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)”.

La D.D. n.1339 del 17/12/2009 “Approvazione delle istruzioni operative di riferimento per l’attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria” definisce i criteri e modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il Regolamento delegato (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, stabilisce all'Allegato III l'*Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e dei rispettivi codici*; fra tali organismi nocivi è inserito *Erwinia amylovora*, che è presente in Piemonte in alcuni comuni.

Nell'estate 2018 nella provincia di Cuneo, nei comuni di Scarnafigi e Villafalletto, in impianti di pero, sono stati riscontrati nuovi focolai di colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora*).

A seguito di tale ritrovamento è stata avanzata in data 10 settembre 2018 richiesta al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali che avanzasse richiesta alla Commissione dell'Unione Europea per l'esclusione dalla Zona Protetta di detti comuni.

La malattia risulta particolarmente pericolosa per le coltivazioni di pero e di melo e in Italia ha già causato danni molto rilevanti, in particolare nei pereti emiliani e nei meleti altoatesini. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per impedirne l'introduzione in altre zone, tenendo conto dei più importanti mezzi di diffusione del batterio.

La principale fonte di diffusione della malattia, soprattutto a lunga distanza, è il commercio di specie sensibili, specialmente quelle ornamentali, sulle quali la sintomatologia risulta piuttosto aspecifica.

Nella diffusione a breve distanza del patogeno un ruolo di rilievo è svolto invece dalle api le quali, dopo aver bottinato sui fiori delle piante ammalate, visitano quelli delle piante sane, infettandole; a tale proposito il D.P.R. 8.II.1954 n° 320 "Regolamento di polizia veterinaria" all'art. 154 individua in almeno 3 Km. il raggio di volo delle api stesse.

Di conseguenza è necessario stabilire le aree potenzialmente contaminate da *Erwinia amylovora* nonché la movimentazione degli alveari.

Vista la DGR 18 ottobre 2019 n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;  
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;  
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

### *determina*

- di stabilire il periodo dal 15 maggio al 30 giugno come arco temporale a rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* tramite la movimentazione degli alveari in quanto periodo di fioritura delle piante ospiti;
- di stabilire come aree potenzialmente contaminate i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca, Villafalletto, della provincia di Cuneo;
- di consentire, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno, il trasferimento di alveari al di fuori dei cinque comuni succitati, solo previo mantenimento degli alveari chiusi nelle 48 ore antecedenti al trasferimento. Tale periodo di quarantena può ridursi a 24 ore se gli alveari sono stati preventivamente sottoposti ad un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato a base di acido ossalico.

Per le violazioni alle sopraccitate disposizioni verrà adottata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, così come modificato dall'art. 39 del D.lgs. 84/12.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line nella sezione dedicata al “Colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora*”

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-misure-demergenza>

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

L'estensore  
Dr.ssa Chiara Morone

Il Responsabile del Settore Fitosanitario  
e Servizi tecnico-scientifici  
Dott.ssa Luisa Ricci